COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2019
COM(2019) 471 final

2019/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust

RELAZIONE

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio[1] ("regolamento Eurojust"), entro il 12 dicembre 2019 il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, stabilisce mediante atti di esecuzione un meccanismo di compensazione a beneficio dello Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento Eurojust, lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata dell'incarico esercitato dall'altro membro nazionale quale presidente.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento Eurojust è stato adottato il 14 novembre 2018. A norma del suo articolo 12, paragrafi 1 e 2, la Commissione è tenuta a proporre un meccanismo di compensazione a beneficio dello Stato membro il cui membro nazionale è stato eletto presidente di Eurojust. Conformemente a tale regolamento, lo Stato membro interessato deve chiedere la compensazione al collegio di Eurojust e giustificare la necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro.

Scopo del meccanismo di compensazione è sostenere lo Stato membro interessato qualora il suo membro nazionale sia eletto presidente e il suo ufficio nazionale debba essere rafforzato per svolgere i suoi compiti.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Uno degli obiettivi del regolamento Eurojust è rafforzare le funzioni operative di Eurojust riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali. Il ruolo di presidente comporterà maggiori compiti gestionali e amministrativi: sarà pertanto difficile per il presidente concentrarsi completamente sulle questioni operative. Per questo motivo è stata prevista la possibilità per lo Stato membro interessato di distaccare a Eurojust un'altra persona adeguatamente qualificata e ricevere a tal fine una compensazione conformemente alle norme pertinenti.

Con la presente proposta la Commissione attua l'obbligo giuridico di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Eurojust. La proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti in materia.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con le normative dell'Unione volte ad attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente al titolo V del TFUE, compreso il principio del riconoscimento reciproco. Quest'ultimo rappresenta il principio fondamentale nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

[1] GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 12 del regolamento Eurojust.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 12 del regolamento Eurojust, la Commissione è giuridicamente obbligata a presentare una proposta per stabilire il meccanismo di compensazione. La presente proposta è essenziale per garantire che lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente possa chiedere tale compensazione nei casi stabiliti dal regolamento Eurojust.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo proposto ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. È inoltre direttamente collegata all'attuazione del regolamento Eurojust.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta riguarda un obbligo in capo alla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento Eurojust. Dato l'oggetto, la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi o valutazioni d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento Eurojust, il costo del meccanismo di compensazione è a carico del bilancio di Eurojust.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura della presente misura, non è necessaria alcuna attuazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce il quadro generale del meccanismo di compensazione e riguarda la domanda di compensazione e il termine entro cui la stessa può essere trasmessa a Eurojust.

L'articolo 2 fornisce ulteriori dettagli sul processo decisionale da parte del collegio.

L'articolo 3 riguarda il calcolo dell'importo della compensazione che può essere rimborsato.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio.

2019/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio[2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In quanto presidente di Eurojust, il membro nazionale eletto a tale carica avrà ulteriori funzioni in conformità del regolamento (UE) 2018/1727 e del regolamento interno di Eurojust.

(2) Lo svolgimento delle funzioni di presidente influirà sul carico di lavoro dell'aggiunto o dell'assistente dello Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente, e lo Stato membro interessato può scegliere di distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata del mandato del presidente.

(3) L'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce che, qualora sia distaccata un'altra persona, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione.

(4) Il meccanismo di compensazione dovrebbe garantire la parità di trattamento, per quanto riguarda l'effettivo rimborso delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate, tra il membro nazionale eletto presidente e l'altra persona distaccata dallo Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo Stato membro che ha diritto a chiedere una compensazione al collegio di Eurojust a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, essendo stato eletto presidente di Eurojust il suo membro nazionale e avendo per tale motivo distaccato un'altra persona all'ufficio nazionale, include nella domanda le seguenti informazioni:

[2] GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.

(a) decisione dello Stato membro interessato relativa al distacco della persona in questione;

(b) giustificazione della necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro;

(c) informazioni dettagliate sullo stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata;

(d) informazioni dettagliate su eventuali spese di vitto ed alloggio e altre spese associate corrisposte alla persona distaccata a norma della legislazione nazionale;

(e) estremi del conto su cui dovrebbe essere trasferita la compensazione.

2. Lo Stato membro interessato trasmette la domanda di compensazione al collegio di Eurojust entro 6 mesi dal distacco della persona in questione.

Articolo 2

1. Il collegio di Eurojust decide in merito alla concessione della compensazione entro un termine ragionevole.

2. Lo Stato membro interessato ha diritto alla compensazione per tutto il tempo in cui il membro nazionale è presidente e per la durata del distacco della persona in questione.

Articolo 3

1. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust rimborsa allo Stato membro interessato quanto segue:

(a) il 50 % dello stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata;

(b) le spese di vitto ed alloggio e altre spese associate effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato in relazione alla persona distaccata.

2. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsate solo se, a norma della legislazione nazionale, la persona distaccata ha diritto a un qualsiasi tipo di indennità o pagamenti corrispondenti a spese, comparabili per natura a quelli previsti dall'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto")[3], quali: assegni familiari, indennità di dislocazione, rimborso delle spese connesse all'assunzione delle funzioni, tra cui indennità di prima sistemazione, indennità di nuova sistemazione, spese di viaggio, spese di trasloco e indennità giornaliera.

3. Eurojust rimborsa lo Stato membro interessato secondo le condizioni e i limiti finanziari applicabili in detto Stato membro. Essi non superano in ogni caso gli importi massimi delle indennità o dei pagamenti corrispondenti a spese, di cui all'allegato VII dello statuto.

[3] Definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente